

**PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CALDAIE INQUINANTI DI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI – CIG LOTTO 1 9376976D60- LOTTO 2 93770309F1 – LOTTO 3 93770434AD - LOTTO 4 937705703C - LOTTO 5 937706245B**

**QUESITO N. 1**

Buongiorno, la scrivente chiede se sia possibile partecipare alla procedura essendo in possesso di categoria OG11. Saluti.

**RISPOSTA N. 1**

La stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di ammissione dei concorrenti, quindi ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 9.2 CATEGORIE DEI LAVORI.

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. Massimo Ruotolo

**QUESITO N. 2**

CON LA PRESENTE CHIEDO:

1- SI PUO PARTECIPARE CON LA TATEGORIA OG 11 VISTO CHE," L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto M.I.T. 248 del 10 novembre 2016, nella categoria OG11, può eseguire i lavori nella Categoria OS30 , OS28 E OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta";

2- E' POSSIBILE SUBAPPALTARE INTERAMENTE I LAVORI APPARTENENTI ALLACATEGORIA OG 12 .

DISTINTI SALUTI

**RISPOSTA N. 2**

La stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di ammissione dei concorrenti, quindi ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 9.2 CATEGORIE DEI LAVORI.

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. Massimo Ruotolo

**QUESITO N. 3**

La presente per chiedere come intenda procedere la stazione appaltante in merito all'aggiornamento obbligatorio dei prezzi al listino regionale edizione luglio 2022 posto che il CME è datato 14/03/2022 ma sono anche presenti molti NP la cui analisi fa riferimento ancora al prezzario 2021

In attesa di tempestivo riscontro si porgono cordiali saluti

**RISPOSTA N. 3**

Se sarà necessario, previa verifica con il prezzario straordinario vigente, si procederà con la revisione dei prezzi così come indicato dalla vigente normativa.

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. Massimo Ruotolo

**QUESITO N. 4**

Si osserva che la bozza di contratto nella descrizione della revisione prezzi così come l'art. 31 del CSA non sono conformi alla disciplina corrente. Inoltre l'articolo inerente alla risoluzione del contratto non è coerente con l'art. 21 del CSA ed alla norma vigente

Cordiali saluti

**RISPOSTA N. 4**

Trattasi di refuso all'art. 31 del CSA, pertanto la stazione appaltante terrà conto della normativa vigente per la revisione dei prezzi.

L'articolo 17 dello SCHEMA CONTRATTO di cui si riporta il testo "Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare" fa riferimento a gravi violazioni contrattuali quali vizi, difetti, mancate consegne, non funzionalità, vizi parziali, irregolarità DURC, irregolarità art 80 in corso di esecuzione, irregolarità tracciabilità eccetera, con riferimento a tutte le norme previste dal contratto che contemplano genericamente l'adempimento; l'art. 21 del CSA di cui si riporta il testo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria" tratta delle risoluzioni applicate nello specifico caso di inadempimento da ritardo.

Trattasi pertanto di due norme diverse per casistiche di inadempimento contrattuale tra loro diverse.

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. Massimo Ruotolo

**QUESITO N. 5**

In relazione all'oggetto ed ai tempi contrattualmente previsti (120 giorni) in considerazione dei tempi di procedura ed aggiudicazione si chiede come possa essere garantito l'esercizio dell'impianto di riscaldamento durante i lavori posto che chiaramente si approssima la stagione invernale

Cordiali saluti

**RISPOSTA N. 5**

Il quesito posto non attiene alla procedura di gara, ma esclusivamente ad una problematica di gestione dei lavori che sarà oggetto di approfondimenti e verifiche durante il corso dei lavori e risolte con le indicazioni operative impartite dalla direzione dei lavori e dal RUP.

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. Massimo Ruotolo

**QUESITO N. 6**

Buonasera,

si segnala un'incongruenza tra disciplinare di gara e CSA.

Nel disciplinare di gara all'art. 12 viene richiesta la presentazione della polizza provvisoria mentre all'art. 34 del CSA viene dichiarato che non è richiesta la presentazione di polizza provvisoria.

Si chiede cortesemente pertanto di chiarire l'incongruenza in questione e definire se la polizza provvisoria debba essere presentata o meno.

Ringraziando per l'attenzione, restiamo in attesa di gentile riscontro.

Distinti saluti

**RISPOSTA N. 6**

Buongiorno,

trattandosi di procedura aperta la polizza provvisoria deve essere prodotta ai sensi dell'articolo 12 del disciplinare di gara.

Quanto riportato all'art. 34 del CSA è un refuso.

Distinti saluti.

IL RUP

Ing. Massimo Ruotolo